Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 3 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 11 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Mateo Marquez Serè, ambasciatore di Uruguay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(452)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. **919**.

Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'accordo per la nuova disciplina del trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni intervenuto il 12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST e UIL-Tes, aderenti alla Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e Sindip;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

Art. 1.
Generalità

Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandati in missione fuori residenza spetta l'indennità di trasferta.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro al fine di assicurare, in caso di emergenza, la continuità e l'efficienza dei servizi e l'integrità e la sicurezza degli impianti.

I motivi della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute devono essere documentati secondo le modalità stabilite dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispettivo ambito.

Agli effetti del presente decreto per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località dove si svolge la missione disti dalla residenza non più di 90 minuti primi di viaggio desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblici.

Il trattamento per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

Art. 2.
Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione

Al personale in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

1) ispettore generale e direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento; direttore aggiunto di divisione; direttore di sezione; consigliere; segretario capo e qualifiche equiparate; segretario principale e qualifiche equiparate; dirigente superiore di esercizio e qualifiche equiparate; dirigente di esercizio e qualifiche equiparate; direttore di ufficio locale di gruppo *A*, *B* e *C*; coadiutore superiore e qualifiche equiparate; dirigente di ufficio e qualifiche equiparate; dirigente di commutazione e qualifiche equiparate; direttore di ufficio locale di gruppo *D* . . . . L. 680

2) rimanente personale . . . . » 500

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le misure orarie indicate nel precedente comma sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza, le misure orarie di cui al primo comma sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora si arrotondano all'ora se superiori a 30 minuti, si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a quattro ore e per quelle compiute nelle località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di quattro ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni compresi nel medesimo giorno solare.

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a quattro ore.

Art. 3.
Adeguamento annuale dell'indennità di trasferta

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le misure orarie della indennità di trasferta possono essere rideterminate con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del dodici per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a dieci lire.

Art. 4.
Rimborso spese di albergo

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il per

sonale avente la qualifica di ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o di direttore aggiunto di divisione, e di 2ª categoria per tutto il rimanente personale. In tal caso, l'indennità di trasferta è ridotta, per ogni pernottamento, di un terzo dell'importo globale giornaliero spettante.

Art. 5.
Missioni continuative

L'indennità di trasferta cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma, si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini della interruzione.

Le missioni svolte saltuariamente in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese non raggiungono complessivamente duecentoquaranta ore.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreché la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia almeno di 10 chilometri.

Art. 6.
Qualifiche e promozioni

La decorrenza retroattiva delle promozioni o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondere relativamente a missioni già compiute prima della data dei provvedimenti di promozione o di sistemazione in ruolo.

Art. 7.
Computo delle distanze
Riposo in caso di viaggi di lunga durata

Ai fini del presente decreto, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata dai quali si parte o che si devono raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio o dell'impianto nel caso in cui questi si trovino in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente effettua la missione in luogo compreso tra la località sede dell'ufficio o dell'impianto e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione.

Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località. Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

Al personale che effettua missioni in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno dodici ore di viaggio, è consentita una sosta intermedia di durata non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Non è consentita sosta se il viaggio è compiuto con l'uso di vagone letto, di cuccetta, di aereo o di nave.

Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri e si trascurano negli altri casi.

Art. 8.
Computo della durata della missione

Ai fini del computo della durata della missione, il periodo di viaggio, ove il dipendente faccia uso dei treni, si calcola in base alle ore di partenza e di arrivo dei treni indicate nell'orario ufficiale, tenendo conto di eventuali ritardi purché debitamente documentati.

La durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro debitamente documentate, qualora il dipendente debba raggiungere la località di missione servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

Il criterio di cui al precedente comma si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'amministrazione o con mezzi di trasporto noleggiati.

Per i viaggi compiuti con mezzi propri e per i percorsi a piedi la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita a quella di rientro nella località di residenza.

Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio o termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Art. 9.
Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine.

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.

Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in terri-

torio estero, compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Per dette missioni l'indennità di trasferta prevista dal terzo comma dell'art. 2 compete anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.

Art. 10.

Congedo, infortunio, malattia durante il servizio svolto fuori residenza

In caso di congedo durante la missione, le assenze dal servizio vengono dedotte dal periodo di missione.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo dove il dipendente si trova in congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovi nell'impossibilità di tornare in residenza.

Il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere, con motivato provvedimento, il trattamento previsto nel precedente comma, quando ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che si ammalino fuori residenza, durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovino nell'impossibilità di tornare in residenza.

Art. 11.

Casi particolari in cui è corrisposta l'indennità di trasferta

L'indennità di trasferta è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato, per essere sottoposto a visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di trasferta, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

Art. 12.

Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili;

seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Per gli ispettori generali e per i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento e per i direttori aggiunti di divisione è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta.

E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali, dai direttori compartimentali o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per l'uso dei mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea ovvero serviti da mezzi pubblici di trasporto con orari inconciliabili con lo svolgimento della missione è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di L. 100 a chilometro, aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 150 a chilometro. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno stabilite le condizioni di inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici di trasporto ai fini della corresponsione dell'indennità di L. 100 prevista dal presente comma nonché della indennità stabilita dal quarto comma del successivo art. 17.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri, non si considerano negli altri casi.

I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Art. 13.

Indennità chilometrica - Rimborsi

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per le missioni effettuate è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestri o marittimi, ed al 5 per cento del costo del biglietto se il viaggio è compiuto in aereo.

La stessa indennità compete anche per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.

Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennità di L. 2.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.

I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titoli o meno all'indennità di trasferta.

Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto nè l'indennità chilometrica per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, e per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessità di recarsi in missione in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio o dell'impianto di appartenenza, e comunque non oltre i limiti di quella della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni o dell'ispettorato telefonico di zona, può essere consentito, anche se non acquista titolo, in relazione ai limiti di durata, all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, qualora l'uso di tale mezzo risponda ad esigenze funzionali dell'azienda di appartenenza ed a criteri di convenienza economica.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Art. 14.

Rimborso delle spese per trasporto di materiali e di strumenti

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè a quelle del materiale e degli strumenti.

Art. 15.

Indennità forfettaria

Al personale che esegue incarichi ispettivi nonchè di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dal precedente art. 13, una indennità forfettaria giornaliera di L. 2.550.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente primo comma, è corrisposta questa ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Per l'adeguamento annuale della misura dell'indennità forfettaria si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 16.

Indennità per i servizi viaggianti

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura, per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede):

direttori di treni postali e capi turno	L.	505
rimanente personale	»	455

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio all'ora di discesa dalla vettura, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di rientro in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè il viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

direttori di treni postali	L.	80
capiturno	»	75
agenti in servizio di messaggere	»	65
impiegati	»	65
agenti in servizio di ambulante ed autisti addetti al trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi p.t.	»	60

3) indennità oraria notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269.

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alla indennità di cui al punto 2 si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

4) indennità di percorrenza L. 2 per chilometro, per servizio sui treni diretti, direttissimi e rapidi e su uffici natanti a lungo percorso, e L. 3 per servizi sui treni accelerati ed omnibus, su uffici natanti a breve percorso e su automezzi dell'amministrazione.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, ed ivi sostino per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dalla entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sono maggiorate del cento per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennità per i servizi viaggianti possono essere rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 3.

Art. 17.

Disposizioni relative ad alcune indennità particolari

Il trattamento economico di trasferta per il personale previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, resta fissato nelle misure in vigore alla data del 31 agosto 1977.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, è stabilita in L. 3.220.

Al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato in missione per l'intero orario di servizio in altro ufficio ubicato in località distante meno di 10 chilometri ed oltre 3 chilometri dall'abituale residenza, compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio o all'indennità chilometrica, un'indennità giornaliera di L. 3.000. Tale indennità non spetta per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza, non si cumula con altre indennità o rimborsi eventualmente spettanti allo stesso titolo in base alle norme in vigore e compete al personale suindicato anche per missioni in località distanti 10 chilometri o più dall'abituale residenza, qualora gli interessati optino per essa.

L'indennità di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, per le missioni compiute in località distanti fino a 3 chilometri dalla residenza è stabilita in L. 1.500 per ogni giornata di presenza ed è comprensiva delle spese di trasporto.

Per l'adeguamento annuale delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 18.

Compensi spettanti al personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche

Agli agenti e agli operai che prestano servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipendono, ma a tre chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a quattro ore, viene corrisposto un compenso orario nella misura di L. 400 per il servizio prestato fra le ore 6 e le 22 e di L. 600 per il servizio prestato fra le ore 22 e le 6.

Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

Qualora l'orario computato secondo il precedente comma superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione dei compensi previsti dal presente articolo.

Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e della rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di L. 425 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 4 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nei limiti stabiliti dal terzo comma dello stesso articolo.

Per l'adeguamento annuale delle misure dei compensi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 19.

Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente

Le indennità previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e dall'ultimo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissate in L. 200 per ogni giornata di effettivo servizio.

Per l'adeguamento annuale della misura delle indennità previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

Art. 20.

Disposizioni di carattere generale

Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.

Salvo quanto disposto dagli articoli 27, comma secondo, e 28 del presente decreto, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.

Art. 21.

Trasferimenti che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi

Le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi spettano quando il trasferimento abbia luogo:

a) per ragioni di servizio, ad iniziativa delle aziende;

b) a seguito del cambio di qualifica, del passaggio in ruolo o in altro ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica civile o militare, o dell'assunzione di diversa funzione.

Art. 22.

Indennità di trasferta relativa al trasferimento

Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle quattro ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per il coniuge, non

legalmente separato, per ciascuna persona della famiglia purchè abitualmente convivente con il dipendente ed a carico di questi nonchè per una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare almeno dodici ore, è consentita, anche per le persone indicate nel precedente comma, una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente art. 7.

Art. 23.

Rimborsi relativi al trasferimento

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. E' ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di L. 100 per ciascuna persona.

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di L. 100 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Il dipendente trasferito può anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennità chilometrica.

Art. 24.

Altri rimborsi relativi al trasferimento

Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano, sono rimborsate nella misura di L. 6.000 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.

Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dal presente decreto spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempre che questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal settimo comma dell'art. 13 del presente decreto.

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 23, in aggiunta alla indennità prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'art. 13.

Art. 25.

Indennità di prima sistemazione

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000.

L'indennità di prima sistemazione nella misura spettante ai sensi del precedente comma è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

L'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'eventuale trasferimento della famiglia purchè compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità di prima sistemazione, nella misura spettante ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità di alloggio.

Art. 26.

Trasferimento della famiglia in comune viciniore alla residenza

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel quarto comma del precedente art. 24, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali ancorchè appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata.

Salvo quanto previsto dalla lettera *b*) del precedente art. 21, nei casi di trasferimento a domanda sono esclusi il rimborso di spese e la corresponsione di indennità.

Art. 27.

Indennità di trasferimento al personale collocato a riposo

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità di cui all'art. 28 del presente decreto.

Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.

Art. 28.

Cambio di abitazione disposto dalle aziende

Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso comune, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, una indennità di L. 1.600 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa e resa a domicilio.

Art. 29.

Permessi per trasloco

Per le operazioni inerenti al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, mantenendo il diritto alle competenze fisse, per non oltre sei giorni complessivamente ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri o frazione successivi, quando la distanza è maggiore.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente art. 21 spetta, per le giornate di permesso di cui sopra, il trattamento economico previsto per i dipendenti in congedo ordinario.

Art. 30.

Decorrenza

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1° settembre 1977.

Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nei confronti del personale contemplato dal presente decreto, le disposizioni vigenti al 31 agosto 1977 in materia di trattamento di missione e di trasferimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **920**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà agraria dell'Università di Sassari alla stessa facoltà dell'Università di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di zootecnia speciale della facoltà di agraria dell'Università di Sassari;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Sassari del 21 ottobre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario di cui sopra alla cattedra di zootecnia generale della facoltà omonima dell'Università di Pisa;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Pisa del 30 novembre 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di zootecnia generale al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra stessa;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di zootecnia speciale dell'Università di Sassari risulta attualmente ricoperto dal dott. Giancarlo Rossi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di zootecnia generale (facoltà agraria) dell'Università di Pisa;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di zootecnia speciale della facoltà di agraria dell'Università di Sassari, con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giancarlo Rossi, alla cattedra di zootecnia generale della facoltà omonima dell'Università di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1978, n. **921.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova alla stessa facoltà dell'Università di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di meccanica razionale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, adottata il 12 luglio 1972, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di meccanica razionale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, adottata il 14 aprile 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di meccanica razionale della stessa facoltà della Università di Parma;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di meccanica razionale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 343 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Carla Calvi Parisetti e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Parma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di meccanica razionale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, è attribuito alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Parma, unitamente alla titolare dott.ssa Carla Calvi Parisetti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione per l'inquadramento nelle amministrazioni dello Stato del personale dipendente da organismi militari alleati operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1971, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 240, con il quale è stata costituita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98, recante provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 378, con il quale il dirigente superiore, vice prefetto dott. Giulio Beatrice è stato nominato componente della suindicata commissione;

Considerato che il predetto funzionario non può più attendere all'incarico conferitogli, perché destinato ad altro ufficio;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte della citata commissione un funzionario della carriera direttiva dello Stato, in conformità all'art. 2, secondo comma, della suindicata legge n. 98;

Decreta:

Il direttore di sezione del Ministero del tesoro dottor Rocco Di Passio è nominato componente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dottor Giulio Beatrice.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1978

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 137

(927)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metropan » soluzione uso esterno-ginecologico, nelle confezioni flacone da g 120 e da g 250, della ditta Farmacologica torinese Zazzera, in Torino. (Decreto di revoca n. 5338/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 gennaio 1950 e 23 febbraio 1951, con i quali venne registrata al n. 2774 la specialità medicinale denominata « Metropan » soluzione uso esterno-ginecologico nelle confezioni flaconi × × g 120 e × g 250, a nome della ditta Farmacologica torinese Zazzera, con sede in Torino, via L'Aquila, 22, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non è dimostrata la validità e razionalità della specialità medicinale suddetta, in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metropan » soluzione uso esterno-ginecologico, nelle confezioni flacone da g 120 e da g 250, registrate al n. 2774, in data 11 gennaio 1950 e 23 febbraio 1951, a nome della ditta Farmacologica torinese Zazzera, con sede in Torino, via L'Aquila n. 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(460)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Canfoval » gocce, nella confezione da 30 ml, della ditta Difa S.p.a., in Caronno Pertusella e poi venduta alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche, in Mede. (Decreto di revoca n. 5343/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 marzo 1969, con il quale venne registrata al n. 1365 la specialità medicinale denominata « Canfoval » gocce, nella confezione da 30 ml, a nome della ditta Fitosintex S.p.a. ora Difa S.p.a., con sede in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che con scrittura privata in data 13 gennaio 1975, registrata a Mede il 17 gennaio 1975 al n. 199, vol. 127, mod. II, la ditta Difa succitata ha venduto alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche, con sede in Mede (Pavia), via Cavour, 78, la suddetta specialità medicinale;

Accertato che alla ditta S.I.T., che ha inoltrato regolare istanza, non è stata concessa la registrazione a proprio nome di tale prodotto essendo in corso procedimento di revoca;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità del prodotto di cui trattasi in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Canfoval » gocce nella confezione da 30 ml, registrata al n. 1365 in data 8 marzo 1969, a nome della ditta Difa S.p.a., con sede in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273 e poi venduta alla ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche, con sede in Mede (Pavia), via Cavour, 78.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(465)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vanicard » gocce, nella confezione flacone × 20 ml, della ditta Istituto farmaco-virgiliano S.p.a., in Mantova. (Decreto di revoca n. 5341/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 16 gennaio 1969, col quale venne registrata al n. 14906 la specialità medicinale denominata « Vanicard » gocce, nella confezione flacone da 20 ml, a nome della ditta Istituto farmaco-virgiliano S.p.a., con sede in Mantova, via Chiesanuova, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vanicard » gocce, nella confezione flacone × 20 ml, registrata al n. 14906, in data 16 gennaio 1969, a nome della ditta Istituto farmaco-virgiliano S.p.a., con sede in Mantova, via Chiesanuova, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(463)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Summacillina » iniettabile da 1.200.000 U.I., nonchè della relativa serie iniettabile da 500.000 U.I., della relativa serie iniettabile da 1.000.000 U.I., della relativa serie iniettabile da 600.000 U.I., della relativa categoria iniettabile da 500.000 U.I. senza procaina e della relativa serie di categoria iniettabile da 1.000.000 U.I. senza procaina, della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, in Torino. (Decreto di revoca n. 5342/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 10 agosto 1956, 2 maggio 1957, 5 dicembre 1958, 30 novembre 1959 e 4 maggio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 11359, 11359/1, 11359/2, 11359/3, 11359/A e 11359/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Summacillina » iniettabile da 1.200.000 U.I., la relativa serie iniettabile da 500.000 U.I., la relativa serie iniettabile da 1.000.000 U.I., la relativa serie iniettabile da 600.000 U.I., la relativa categoria iniettabile da 500.000 U.I., senza procaina e la relativa serie di categoria iniettabile da 1.000.000 U.I. senza procaina, a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani, 7, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Summacillina » iniettabile da 1.200.000 U.I., nonché della relativa serie iniettabile da 500.000 U.I., della relativa serie iniettabile da 1.000.000 U.I., della relativa serie iniettabile da 600.000 U.I., della relativa categoria iniettabile da 500.000 U.I. senza procaina e della relativa serie di categoria iniettabile da 1.000.000 U.I. senza procaina, registrate rispettivamente ai numeri 11359, 11359/1, 11359/2, 11359/3, 11359/A e 11359/A-1, a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani, 7, in data 10 agosto 1956, 2 maggio 1957, 2 dicembre 1958, 30 novembre 1959 e 4 maggio 1960.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(464)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardiotonico Simes » gocce, nelle confezioni flacone × 10 ml e flacone × 15 ml, della ditta Simes S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5344/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 marzo 1955, 27 febbraio 1968 e 23 dicembre 1970, con i quali venne registrata al n. 9853 la specialità medicinale denominata « Cardiotonico Simes » gocce, nelle confezioni flacone × 10 ml e flacone × 15 ml, a nome della ditta Simes S.p.a., con sede in Milano, via Bellerio, 41, prodotta nella propria officina farmaceutica;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente nichetamide, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardiotonico Simes » gocce, nelle confezioni flacone × 10 ml e flacone × 15 ml, registrata al n. 9853, in data 23 marzo 1955, 27 febbraio 1968 e 23 dicembre 1970, a nome della ditta Simes S.p.a., con sede in Milano, via Bellerio, 41.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(466)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, lo accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1978, 20 dicembre 1978, 21 dicembre 1978 e 22 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nella Valle di Scalve (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(880)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1979.

Estensione della disciplina fiscale prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai biglietti d'ingresso ai cinematografi ed ai teatri, venduti, a prezzo ridotto, ai giovani o agli anziani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visti in particolare: l'art. 20 del suindicato decreto presidenziale il quale prevede che per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività venduti a prezzo ridotto a categorie di spettatori o di partecipanti, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta; nonché il terzo comma del precedente art. 18 il quale conferisce allo stesso Ministro la facoltà di determinare, con proprio decreto, speciali norme cautelative e di controllo per l'accertamento della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta;

Considerato che gli esercenti i cinematografi ed i teatri, per il tramite della propria associazione di categoria, hanno richiesto che per i biglietti d'ingresso ai

locali predetti venduti a prezzo ridotto ai giovani ed agli anziani l'imposta sugli spettacoli venga commisurata al prezzo pagato in misura ridotta;

Ritenuto che le persone di età non superiore ai 18 anni o non inferiore agli anni 60 per le attività cinematografiche e teatrali possono costituire, ai sensi del citato art. 20, categorie di spettatori inquadrabili nella ipotesi prevista dalla norma;

Decreta:

Art. 1.

Le persone di età non superiore a 18 anni e non inferiore a 60 anni costituiscono, relativamente agli spettacoli cinematografici e teatrali, distinte categorie di spettatori ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai fini della commisurazione dell'imposta sugli spettacoli al prezzo pagato in misura ridotta.

Art. 2.

Gli esercenti, gli impresari o gli organizzatori di spettacoli cinematografici e teatrali che intendono accordare la riduzione del prezzo del biglietto in favore degli appartenenti ad una o ad entrambe le categorie di cui al precedente art. 1 sono tenuti a darne — personalmente o a mezzo incaricati — preventiva notizia allo ufficio accertatore almeno un giorno prima di quello in cui viene concessa la riduzione. Dell'accordata riduzione e degli adempimenti che i destinatari della stessa sono tenuti ad osservare deve essere fatta specifica menzione in avviso al pubblico da affiggersi nei pressi della cassa del locale.

Art. 3.

Gli appartenenti alle categorie indicate all'art. 1, per fruire della riduzione loro riconosciuta, debbono essere muniti dagli esercenti i cinematografi ed i teatri di apposito biglietto, di colore diverso da quelli usati per le altre riduzioni previste dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

Qualora la riduzione venga accordata per identico importo e contemporaneamente ad entrambe le categorie di spettatori, il biglietto potrà essere unico e recare la seguente dicitura « riduzione per persone di età non superiore agli anni 18 o non inferiore a 60 anni ».

Negli altri casi, sui biglietti — differenti nel colore — dovrà risultare l'apposita specificazione: « riduzione per persone di età non superiore agli anni 18 », se destinati ai giovani, oppure, la seguente dicitura: « riduzione per persone di età non inferiore agli anni 60 », se riservati a quest'ultima categoria di spettatori.

Art. 4.

Il beneficiario della riduzione è tenuto, al momento dell'acquisto del biglietto, a comprovare la propria età mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento munito di fotografia ed a presentare il documento ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza all'atto dell'ingresso e durante la permanenza nella sala di spettacolo.

Per la mancata esibizione agli addetti alla vigilanza del documento di riconoscimento, trova applicazione, nei confronti dello spettatore in possesso di biglietto di cui al precedente art. 3, la sanzione prevista dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Lo spettatore munito del biglietto avanti richiamato è tenuto a versare all'esercente, previo distacco di apposito titolo di ingresso, la differenza tra il biglietto in misura intera stabilito per l'ordine di posti cui gli è consentito di accedere e l'importo già pagato, qualora risulti avere una età diversa da quella richiesta per l'appartenenza alle categorie riconosciute con l'articolo 1. Per la medesima violazione torna applicabile, nei confronti dell'esercente, impresario od organizzatore, la sanzione stabilita dall'art. 32, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(996)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1979.

Proroga trimestrale del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 20 luglio 1978 e 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(881)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile della imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurare l'applicazione;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1973, 28 marzo 1975 e 23 ottobre 1976, che hanno fissato le condizioni a cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema forfetario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Ravvisata l'opportunità di sostituire la disciplina contenuta nei decreti testè citati sia per adeguare ai mutati valori monetari il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi onde essere ammessi al sistema di accertamento forfetario sia per estendere l'applicabilità di quest'ultimo anche ai cinematografi siti in comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti;

Decreta:

La disciplina contenuta nei decreti ministeriali 19 maggio 1973, 28 marzo 1975 e 23 ottobre 1976, è sostituita dalla seguente:

Art. 1.

Gli esercenti i cinematografi siti in comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti ovvero in frazioni o località che non superino tale limite di popolazione e siano distanti almeno km 2, per via ordinaria, dai rispettivi capoluoghi, qualora pratichino per l'ingresso degli spettatori un prezzo massimo di L. 700, comprensivo dei tributi, possono corrispondere l'imposta sugli spettacoli e tributi connessi sulla base d'un imponibile forfetario giornaliero. Tale imponibile sarà determinato dall'ufficio accertatore tenuto conto dei prezzi praticati, del numero degli spettacoli dati e delle presumibili frequenze complessive della giornata.

Art. 2.

Gli esercenti di sale cinematografiche che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono ugualmente tenuti a compilare la distinta d'incasso, con l'avvertenza che sul quadro *B* dovrà essere riportato il conteggio per la determinazione della base imponibile comunicata dall'ufficio accertatore, nonché la liquidazione delle relative imposte.

Art. 3.

Nei casi in cui trovino applicazione le norme del presente decreto è consentita l'ammissione del pubblico anche senza biglietto di ingresso o con biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 4.

A decorrere dal 1° marzo 1979, l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi devono essere corrisposti entro i cinque giorni non festivi successivi al bimestre solare di attività.

Per il mese di febbraio 1979 il versamento dei tributi predetti dev'essere effettuato entro il 6 marzo 1979.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° febbraio 1979.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(997)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2968/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 e ex 58.04 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2969/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario concernente determinati prodotti fatti a mano.

Pubblicati nel n. L 358 *del* 21 *dicembre* 1978.

(330/C)

Regolamento (CEE) n. 2970/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2971/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2972/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ecc., della sottovoce doganale 44.14 B, originario dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2973/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, ecc., della voce doganale 44.18, originario della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2974/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di lana o di peli fini, della voce doganale 53.11, originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2975/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli, della voce doganale 66.01, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2976/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di amianto, delle sottovoci doganali 68.13 B II e III, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2977/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune, della sottovoce doganale 70.14 B, originarie della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2978/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade, tubi e valvole, elettronici, ecc., delle sottovoci doganali 85.21 A, B e C, originari dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2979/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, ecc., delle sottovoci doganali 97.06 B e C, originari dei Paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2980/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2981/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2982/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2983/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 355 *del* 19 *dicembre* 1978.

(331/C)

Regolamento (CEE) n. 2984/78 della commissione, del 17 novembre 1978, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino e abroga il regolamento (CEE) n. 1539/71.

Pubblicato nel n. L 360 *del* 22 *dicembre* 1978.

(332/C)

Regolamento (CEE) n. 2985/78 della commissione, del 19 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2986/78 della commissione, del 19 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2987/78 della commissione, del 19 dicembre 1978, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2988/78 della commissione, del 18 dicembre 1978, che proroga la sorveglianza comunitaria delle importazioni di chiusure lampo e di taluni concimi fosfatici.

Regolamento (CEE) n. 2989/78 della commissione, del 19 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 356 *del* 20 *dicembre* 1978.

(333/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Gusathion AT dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 29 settembre 1972 all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, viale Certosa, 126, del presidio sanitario denominato Gusathion AT, già registrato al n. 1011.

(707)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Vondrax dell'impresa Industria chimica del Ticino.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Vondrax concessa all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), via del Porto, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(708)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Tetranol extra dell'impresa Tecniterra

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tetranol extra concessa all'impresa Tecniterra, in Milano, via Nino Bixio, 34, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(709)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ovilar 20 dell'impresa Tecniterra

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ovilar 20 concessa all'impresa Tecniterra, in Milano, via Nino Bixio, 34, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(710)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato HS 186 dell'impresa Tecniterra

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 1° settembre 1972 all'impresa Tecniterra, in Milano, via Nino Bixio, 34, del presidio sanitario denominato HS 186, già registrato al n. 0305.

(711)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Omithion dell'impresa Tecniterra

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 26 maggio 1976 all'impresa Tecniterra, in Milano, del presidio sanitario denominato Omithion, già registrato al n. 2238.

(712)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 25 novembre 1978, n. 10164/Div. I, l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.na Teresa Fedeli, consistente nella somma di L. 2.103.020

(413)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 31 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,95	840,95	840,85	840,95	841 —	840,50	841,05	840,95	840,95	840,95
Dollaro canadese	704,25	704,25	704,50	704,25	704,34	704,55	704,74	704,25	704,25	704,25
Marco germanico	451,56	451,56	451,80	451,56	451,70	452,30	451,61	451,56	451,56	451,55
Fiorino olandese	418,50	418,50	418,50	418,50	418,32	419,20	418,41	418,50	418,50	418,50
Franco belga	28,711	28,711	28,73	28,711	28,70	28,70	28,717	28,711	28,711	28,70
Franco francese	196,76	196,76	197 —	196,76	196,86	196,90	196,70	196,76	196,76	196,75
Lira sterlina	1679,50	1678,50	1680 —	1678,50	1678,05	1678,60	1678,10	1678,50	1678,50	1678,50
Corona danese	163,30	163,30	163,75	163,30	163,27	163,55	163,30	163,30	163,30	163,30
Corona norvegese	164,41	164,41	164,50	164,41	164,40	164,75	164,42	164,41	164,41	164,40
Corona svedese	192,28	192,28	193,40	192,28	192,30	192,35	192,25	192,28	192,28	192,30
Franco svizzero	497,97	497,97	498,50	497,97	498,07	498,40	498,05	497,97	497,97	497,95
Scellino austriaco	61,711	61,711	61,75	61,711	61,70	61,70	61,696	61,711	61,711	61,70
Escudo portoghese . . .	17,90	17,90	17,83	17,90	17,87	17,80	17,85	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,031	12,031	12,04	12,031	12,03	12,04	12,033	12,031	12,031	12,03
Yen giapponese	4,182	4,182	4,19	4,182	4,186	4,10	4,185	4,182	4,182	4,18

Media dei titoli del 31 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	87,550
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,175
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	80,875
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,400
» 6 % » » 1971-86 . . .	79,125
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,625
» 9 % » » 1975-90 . . .	82,700
» 9 % » » 1976-91 . . .	82,925
» 10 % » » 1977-92 . . .	86,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	83,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » Ind. 1- 7-1979 . .	100,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . . .	100,925
» » » » 1- 1-1978/80 . .	100,900
» » » » 1- 3-1978/80 . .	100,675
» » » » 1- 6-1978/80 . .	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	99,500
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	98,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,950
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,475
» » » 10 % 1- 1-1981	96,375
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,325
» » » 12 % 1- 4-1982.	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841 —
Dollaro canadese	704,475
Marco germanico	451,59
Fiorino olandese	418,455
Franco belga	28,714
Franco francese	196,73
Lira sterlina	1678,30
Corona danese	163,30
Corona norvegese	164,415
Corona svedese	192,265
Franco svizzero	498,01
Scellino austriaco	61,703
Escudo portoghese	17,875
Peseta spagnola	12,032
Yen giapponese	4,183

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, titolo III, recante norme in materia di segretari comunali in Valle d'Aosta;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a 6 (sei) posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta;

A tali posti potranno essere aggiunti quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1979.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai 35 anni salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

b) possesso del diploma di scuola media superiore;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta morale e civile;

f) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 marzo 1979.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi di comuni della classe quarta della Valle d'Aosta e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa;

b) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1.000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento;

c) i documenti attestanti eventuali titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale:

verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Per essere ammessi alle prove di cui all'art. 6 i candidati dovranno superare, con la votazione di almeno sei decimi, una prova scritta ed una orale di lingua francese che avranno luogo in Aosta, palazzo della regione, rispettivamente, nei giorni 21 e 22 maggio 1979 alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

I candidati che avranno superato la prova di lingua francese sosterranno le prove scritte di cui all'art. 6 in Aosta, palazzo della regione, nei giorni 4 e 5 giugno alle ore 8.

La data della prova orale di cui al predetto articolo sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte di cui all'articolo 6 ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale di cui all'art. 6, costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente graduati saranno previamente invitati a produrre nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo 6), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio mensile	L.	116.375
assegno perequativo	»	66.958

oltre, indennità integrativa mensile, 13ª mensilità, eventuali quote di aggiunta di famiglia ed eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.).

Il primo aumento di stipendio (parametro 257) sarà conseguito dopo sei mesi di servizio.

Dopo tale periodo il relativo trattamento economico risulterà, pertanto, come segue:

stipendio mensile	L.	157.412
assegno perequativo	»	67.587

oltre gli emolumenti già citati.

I predetti sono assegnati con decreto del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili nella Valle d'Aosta.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

A norma dell'art. 57 della legge 16 maggio 1978, n. 196, i segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui al presente decreto, possono accedere a sedi della Valle d'Aosta di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della restante parte del territorio nazionale solo se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 24 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(870)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231, per l'attuazione della legge anzidetta;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1978, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trecento posti di notaio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trecento posti di notaio, indetto con decreto 28 agosto 1978, è costituita nel modo seguente:

Sciaraffia dott. Michele, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo;
Colasurdo dott. Adriano, magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente;
Salvezza dott. Mario, magistrato di Corte di cassazione con funzioni di direttore d'ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;
Messina dott Baldassare, magistrato di Corte di cassazione con funzioni di direttore d'ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;
Russo prof. Ennio, ordinario di diritto civile presso l'Università di Perugia, membro effettivo;
Stella Richter prof. Giorgio, professore stabilizzato di diritto privato comparato presso l'Università di Modena, membro supplente;
Carusi dott. Pietro, notaio in Roma, membro effettivo;
Fiori dott. Fulvio, notaio in Città di Castello (distretto notarile di Perugia), membro effettivo;
Salvatore dott. Ugo, notaio in Ancona, membro supplente;
Santangelo dott. Sabatino, notaio in Napoli, membro supplente.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:

Moltoni dott. Mario, magistrato di Corte di cassazione (capo della segreteria);
Coletti dott. Gabriella, magistrato di tribunale;
Di Zenzo dott. Carmine, magistrato di tribunale.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti funzionari ed impiegati presso il Ministero di grazia e giustizia:

Politi dott. Salvatore, direttore aggiunto di cancelleria;
Morabito Luigi, direttore di sezione di cancelleria;
Panzarella Maurizio, cancelliere;
Caleca Giovan Battista, segretario giudiziario;
Di Cristofaro Maria Grazia, segretario giudiziario;
Giuffrida Silvana, coadiutrice giudiziaria.

La spesa graverà sul cap. 1094.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Giustizia, foglio n.* 166

(951)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 13/San-VA del 4 aprile 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Varese;
Visto il successivo decreto n. 14/San-VA del 4 aprile 1978, con il quale si è provveduto alla nomina del vincitore nella persona del dott. Fermo Paterlini, risultato al primo posto nella graduatoria;
Vista la nota n. 15470/Pers. del 23 ottobre 1978, con la quale l'amministrazione comunale di Varese comunica che il predetto dott. Fermo Paterlini, all'uopo invitato, non ha preso servizio nel perentorio termine assegnatogli né ha provveduto a richiedere alcuna proroga;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del secondo classificato, risultato idoneo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355;

Decreta:

Per i motivi esposti nelle premesse, il dott. Giuseppe Pedersoli, nato a Napoli il 1° gennaio 1929, è dichiarato vincitore del concorso sopracitato ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Varese a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il dott. Giuseppe Pedersoli dovrà assumere servizio presso il comune di Varese non oltre trenta giorni dalla notifica della presente nomina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese e di quello del comune di Varese.

Il sindaco del comune di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Varese, addì 26 ottobre 1978

p. *Il Presidente*: PIANTIERI

(445)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso ad un posto di autista, carriera ausiliaria, dell'ispettorato del lavoro, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Con decreto 12 luglio 1978, n. 20167/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 194 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 64 del 12 dicembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso ad un posto di autista, carriera ausiliaria, dell'ispettorato del lavoro.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 12 dicembre 1978.

(451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4242.7.III del 30 marzo 1978, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1977;

Visto il proprio decreto n. 3144.7.III del 2 ottobre 1978, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 2006.7.III dell'8 novembre 1978, col quale sono stati ammessi i candidati che ne hanno fatto domanda di partecipazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla stessa commissione;

Visto l'art. 68 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso in premessa:

1. Schiesaro Nemes	punti	73,798	su 120
2. Sacco Sonador Pietro .	»	61,858	»
3. Lo Stimolo Salvatore .	»	61,244	»
4. Randino Gustavo	»	59,898	»
5. Zornitta Paolo .	»	57,596	»
6. Candeo Lorenzo	»	57,062	»
7. Pignatti Stefano	»	56,044	»
8. Moretti Giorgio	»	55,108	»
9. Bentivegna Salvatore	»	54,962	»
10. Piccolo Sauro .	»	54,428	»
11. Ramadori Massimo	»	53,625	»
12. Orzes Giannantonio	»	53,216	»
13. Alessandra Elio	»	53,161	»
14. Bisatti Francesco .	»	53,156	»
15. Caretta Guido .	»	53,000	»
16. Squeo Berardino	»	52,500	»
17. Puglisi Giovanni	»	52,000	»
18. Amato Mario	»	51,935	»
19. Zanatta Gian Paolo .	»	51,612	»
20. Gallo Pierpaolo	»	51,363	»
21. Ruscica Corrado	»	51,249	»
22. Noris Roberto . .	»	50,930	»
23. Casagrande Gianluigi	»	50,500	»
24. Merzari Mario . .	»	50,243	»
25. Crestini Palmiro	»	49,358	»
26. Facchin Piergiorgio	»	49,000	»
27. Pirolo Giulio	»	48,137	»
28. Munarin Felice	»	46,716	»
29. Tonon Giuliano	»	45,500	»
30. Fazzolari Giovanni . .	»	44,741	»
31. Pellis Gianni	»	44,152	»

Il presente decreto, dopo il visto di legittimità da parte del commissario del Governo per il Veneto, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Belluno, addì 14 dicembre 1978

Il medico provinciale: FIABANE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4242.7.III del 30 marzo 1978, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1977;

Visto il proprio decreto n. 3144.7.III del 2 ottobre 1978, col quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 2006.7.III dell'8 novembre 1978, col quale sono stati ammessi i candidati che ne hanno fatto domanda di partecipazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, formulata dalla stessa commissione;

Visto il proprio decreto di pari data n. 4578.7.III con il quale è stata approvata la graduatoria;

Viste le preferenze espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

I candidati risultati idonei sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco del loro nome:

1) Schiesaro Nemes: Lozzo di Cadore;
2) Sacco Sonador Pietro: Castellavazzo e Ospitale;
3) Lo Stimolo Salvatore: Livinallongo;
4) Randino Gustavo: Canale d'Agordo - Vallada Agordina;
5) Zornitta Paolo: S. Gregorio nelle Alpi;
6) Candeo Lorenzo: Gosaldo;
7) Pignatti Stefano: Cibiana di Cadore;
8) Moretti Giorgio: S. Nicolò di Comelico e Danta di C.

Il presente decreto, dopo il visto di legittimità da parte del commissario del Governo per il Veneto, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Belluno, addì 14 dicembre 1978

Il medico provinciale: FIABANE

(446)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Avviso di rettifica

Nel comunicato riguardante l'indizione di un concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1979, alla pag. 205, ove è scritto: «le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 *marzo* 1979...», leggasi: «le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 *aprile* 1979...».

(443)

OSPEDALE «MONTANARO» DI LOCOROTONDO

Concorso ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (dirigente del servizio)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (dirigente del servizio).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Locorotondo (Bari).

(296/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del secondo servizio di radiologia;

un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(307/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(309/S)

OSPEDALE CIVILE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(310/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

(311/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione specialistica di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione specialistica di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(295/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(298/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(299/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI VENTIMIGLIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia)

(297/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a due posti di assistente della divisione di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di cardiologia presso l'ospedale « Piemonte » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(338/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(340/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale civile:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Policlinico:

un posto di assistente presso la cattedra di neuropsichiatria infantile;

quattro posti di assistente anestesista addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Modena.

(342/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione lungodegenti;

un posto di aiuto della divisione di medicina del lavoro;

un posto di aiuto del servizio autonomo di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto istopatologo addetto al servizio di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tortona (Alessandria).

(305/S)

OSPEDALE CIVILE « P. A. FACCANONI » DI SARNICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sarnico (Bergamo).

(304/S)

OSPEDALE DI RHO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rho (Milano).

(306/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(301/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(300/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(341/S)

OSPEDALE « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(294/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(302/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione seconda di chirurgia generale;

un posto di aiuto dell'istituto di radiologia;

un posto di assistente del servizio primo di anestesia, rianimazione e terapia antalgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(303/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790340)